



## **Titolo**

Giudizio e responsabilità disciplinare – standard probatorio

## **Descrizione**

In tema di standard probatorio il carattere speciale e peculiare dell'illecito sportivo rispetto a quello penale si riverbera sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo processuale: infatti quanto al profilo sostanziale, la specialità dell'ordinamento sportivo e il suo radicamento diretto in criteri di natura valoriale, espressi chiaramente dall'art. 4, comma 2, CGS, con i riferimenti agli obblighi di lealtà, correttezza e probità, impediscono di enucleare, come nel diritto penale, un criterio di tassatività e determinatezza delle fattispecie illecite, la cui individuazione caso per caso è invece rimessa, in ultima istanza, al prudente apprezzamento degli organi di giustizia sportiva; quanto al profilo processuale poi, la peculiarità dell'illecito sportivo trova una significativa corrispondenza nel grado di prova richiesto per ritenere sussistente una violazione, che deve essere superiore alla semplice valutazione della probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (CFA, Sezioni Unite, decisione n. 12/CFA/2021-2022; Sezione I, n. 24/CFA/2021-2022; n. 35/CFA/2021-2022; n. 53/CFA/2021-2022).

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 63/CFA/2021-2022/B

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Saltelli

## **Riferimenti normativi**

art. 44 CGS; art. 4 CGS;